

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1037

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUSUMANO e BARBATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2006

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n.740, in materia di
assistenza sanitaria penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. - A distanza di trentasei anni dalla promulgazione della legge 9 ottobre 1970, n. 740, risulta indispensabile apportarvi delle modifiche al fine di renderla più funzionale e più aderente alle attuali esigenze dei medici penitenziari, i cui compiti istituzionali risultano amplificati oltre ogni limite in un contesto ambientale difficile e complesso.

I compiti e le funzioni dei medici penitenziari sono aumentati in un contesto preoccupante con una forte prevalenza di tossicodipendenti, extracomunitari, malati di AIDS, di epatite virale, di TBC. Si contano circa 10.000 malati psichiatrici. Tutto ciò investe particolari, gravi responsabilità professionali (basti pensare agli aspetti di medicina preventiva e alle valutazioni di medicina legale). La peculiarità delle patologie del paziente detenuto, le particolari condizioni fisiche e psichiche che ne pregiudicano spesso il recupero e la riabilitazione alla salute richiedono una attenzione ed una professionalità del tutto singolare da parte degli operatori sanitari.

L'impegno profuso dai medici penitenziari in termini di mansioni e capacità, le respon-

sabilità assunte quotidianamente con particolare senso etico e disponibilità al sacrificio hanno fatto acquisire la tutela al diritto alla salute come un bene costituzionale garantito. È notevolmente cresciuta la domanda di salute sia in termini di salute che di servizi. Questa enorme crescita della domanda di salute, la stessa moderna concezione della salute impongono al medico penitenziario una rinnovata attenzione ai complessi problemi del recupero dello stato di benessere psicofisico del paziente detenuto per un rinnovato stile di vita nell'ambiente carcerario.

Tutto questo deve essere realizzato attraverso il governo clinico, che consiste nell'organizzazione e nella gestione di quegli elementi che stanno alla base della qualità dell'assistenza sanitaria penitenziaria, cioè la preparazione dei medici penitenziari, l'efficacia delle cure e la bontà delle attrezzature e la gestione del rischio clinico. Si tratta quindi di medici fortemente impegnati, ma anche da gratificare in modo legittimo in considerazione dell'alto grado di responsabilità che deriva dall'estrema delicatezza dei loro compiti e dei rischi fisici e biologici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sono appartate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In merito alla valutazione dei titoli nei concorsi effettuati dai soggetti che prestano servizio nell'amministrazione penitenziaria è prevista l'attribuzione di 25 punti»;

b) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il personale medico incaricato ha diritto alla tutela legale da parte dell'amministrazione penitenziaria»;

c) all'articolo 18:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per trenta giorni lavorativi l'anno, anche non continuativi»;

2) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il medico incaricato, in caso di infermità può essere autorizzato a non prestare la propria opera per la durata massima di sei mesi»;

d) all'articolo 36, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il medico incaricato può chiedere di prorogare a 70 anni il termine di cessazione dell'incarico»;

e) all'articolo 38:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il compenso mensile lordo dei medici incaricati di cui ai commi 1 e 2, provvi-

sto delle indennità, è rideterminato entro il mese di gennaio di ogni triennio. Il contratto dei medici di guardia e degli infermieri, provvisto della indennità di sede disagiata (Gorgona-Pianosa-Favignana) e di anzianità di servizio è rideterminata ogni biennio»;

2) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il medico incaricato ha diritto al riconoscimento per il plus orario e per la causa di servizio.

5-ter. Il medico incaricato ha diritto al trattamento di missione per partecipare ai congressi che contemplano crediti formativi».